



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1478

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 - articolo 30 (Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile). Deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024. Modifica delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi di autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile e dello schema di contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero e loro riapprovazione.

Il giorno **03 Ottobre 2025** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con l'approvazione dell'articolo 30 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 (*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025*) è stata promossa la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi sociali carenti di manutenzione. L'obiettivo della misura è di accelerare la reimmersione nel circuito locativo dei predetti alloggi, tramite la realizzazione, da parte dei soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dalle Comunità di Valle e dal Territorio Val d'Adige, di interventi di autorecupero rientranti nell'attività di edilizia libera. La misura mira, al contempo, a favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente.

La Giunta provinciale è tenuta a definire le disposizioni necessarie per l'attuazione del citato articolo 30 della legge provinciale n. 9 del 2023 e, in particolare, a stabilire:

- i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di autorecupero;
- le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti interessati a effettuare gli interventi e gli impegni gravanti sui medesimi per l'attuazione degli interventi, nonché le relative modalità di assunzione;
- l'importo massimo rimborsabile per i costi sostenuti in relazione agli interventi di autorecupero;
- le modalità di verifica degli interventi effettuati e di rimborso della somma anticipata.

In prima applicazione e in attesa della revisione della disciplina relativa alla formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi da locare a canone sostenibile, con propria deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024, la Giunta provinciale ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi di autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile.

Con successivo Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2025, n. 43 è stata approvata la revisione della disciplina - contenuta nel Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. - relativa alla formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi da locare a canone sostenibile. Tale revisione è finalizzata, in primo luogo, a garantire agli utenti la possibilità di esprimere una scelta ponderata in occasione della domanda di alloggio pubblico conoscendo preventivamente le caratteristiche essenziali degli alloggi disponibili alla locazione (in sede di domanda al richiedente vengono proposti gli alloggi idonei rispetto alla composizione del nucleo) e a responsabilizzare maggiormente gli stessi nella scelta dell'abitazione anche al fine di evitare rifiuti ingiustificati che rallentano fortemente le procedure di assegnazione.

Alla luce della nuova disciplina regolamentare, si ravvisa ora la necessità di procedere al conseguente adeguamento delle disposizioni attuative di cui alla citata deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024.

L'obiettivo principale di tale adeguamento è quello di prevedere un'unica procedura per l'assegnazione degli alloggi siano essi in autorecupero o già ristrutturati da ITEA S.p.A.; gli Enti locali territorialmente competenti provvederanno pertanto a pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco completo degli alloggi proponibili alla locazione da assegnare ai sensi del novellato Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011. Il richiedente potrà, in sede di domanda, selezionare, secondo l'ordine di preferenza, gli alloggi di interesse proposti in relazione alla composizione del suo nucleo familiare divenendo irrilevante se trattasi di alloggi che necessitano o meno di ristrutturazione.

All'assegnazione degli alloggi, ivi compresi quelli in autorecupero, si procederà sulla base delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dagli Enti locali ai sensi del novellato Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.

Con questo provvedimento si propone, inoltre, di integrare la disposizione che regola il rimborso al soggetto interessato delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori conformi nonché per l'attivazione e l'utilizzo delle utenze stabilendo che a tale rimborso si provvede anche qualora la mancata stipulazione del contratto di locazione, pur determinata da cause imputabili al soggetto interessato, sia da ricondurre a gravi e giustificati motivi.

Si ridefinisce, altresì, la disposizione che prevede le cause di esclusione dalla graduatoria di edilizia abitativa pubblica indicando solo quelle non previste dal novellato Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011 considerato che queste ultime trovano già applicazione. Si propone anche di eliminare l'ipotesi di esclusione dalla graduatoria a seguito della locazione di un alloggio a canone sostenibile trattandosi di una causa che non può più trovare applicazione in ragione dell'unificazione delle procedure di assegnazione.

L'introduzione delle descritte revisioni rende, infine, necessario procedere alla modifica tecnica di alcune disposizioni già precedentemente approvate per coordinarne il contenuto e richiede una rinumerazione di taluni punti dell'Allegato 1 della citata deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024 in ragione della soppressione di alcuni punti (punti 4, 5 e 6).

Per tutto il resto si conferma quant'altro stabilito con la citata deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024.

Le modifiche dell'Allegato 1) alla deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024 sono riportate nell'Allegato 1) "Modificazioni alle disposizioni di cui all'Allegato 1) della deliberazione n. 2156 del 23 dicembre 2024", parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

Per garantire una maggiore comprensione e chiarezza della disciplina, con il presente provvedimento si propone di riapprovare, nel testo coordinato con le modifiche, le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 30 della legge provinciale 9 agosto 2023 n. 9, come riportate nell'Allegato 2) "Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione", quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, che sostituisce l'Allegato n. 1) della deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024.

Alla luce delle revisioni descritte, si rende necessario coordinare anche il contenuto dello schema di contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero di cui all'Allegato 2) alla deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024. Si propone di introdurre, nella parte relativa alle premesse, le seguenti modificazioni:

- le parole: "in data ... è stato pubblicato il bando di autorecupero con riguardo a n. ... alloggi di proprietà della Società siti in ..." sono soppresse;
- le parole: "la Società, in ottemperanza alle disposizioni attuative della predetta norma provinciale, ha provveduto a stilare apposita "scheda alloggio", allegata al bando, contenente l'indicazione degli interventi necessari, l'importo massimo di spesa complessiva ammessa, la descrizione dell'alloggio, il canone oggettivo, le spese condominiali medie presunte e la documentazione utile alla valutazione dei lavori;" sono sostituite dalle seguenti: "la Società, in ottemperanza alle disposizioni attuative della predetta norma provinciale, ha provveduto a stilare apposita "scheda alloggio", contenente oltre alla descrizione delle caratteristiche dell'alloggio di cui al Decreto del Presidente della Provincia

12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, l'indicazione degli interventi necessari, l'importo massimo di spesa complessiva ammessa nonché la documentazione utile alla valutazione dei lavori quali planimetrie catastali, planimetrie quotate se richieste dalla tipologia di lavorazioni, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e indicazioni tecniche;”.

Con il presente provvedimento si propone di riapprovare, nel testo coordinato con le modifiche, lo schema di contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero, come riportato nell'Allegato 3) “Contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero”, parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, che sostituisce l'Allegato 2) alla deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024.

Si dà atto che per questo provvedimento non è necessario acquisire il CUP (codice unico di progetto) di cui all'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto non afferente a un progetto di investimento pubblico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 30 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025);
- visto l'articolo 78, commi 2 e 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio);
- vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)) e il Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica);
- a voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Allegato 1) “Modificazioni alle disposizioni di cui all'Allegato 1) della deliberazione n. 2156 del 23 dicembre 2024”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, nel testo coordinato con le modifiche, le disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi di autorecupero di cui all'articolo 30 della legge provinciale 9 agosto 2023 n. 9, come riportate nell'Allegato 2) “Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato 1) della deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024;
3. di approvare le modifiche allo schema di contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero, come riportate nelle premesse;

4. di approvare, nel testo coordinato con le modifiche, l'Allegato 3) "Contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato 2) della deliberazione n. 2156 di data 23 dicembre 2024;
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile:
 - adire la competente autorità giurisdizionale nei casi e nei termini previsti dalla legge;
 - in alternativa, esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, qualora la controversia spetti alla giurisdizione amministrativa.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Modificazioni alle disposizioni di cui all'Allegato 1 della deliberazione n. 2156 del 23 dicembre 2024

002 Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione

003 Contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO 1)

Modificazioni alle disposizioni di cui all'Allegato 1) della deliberazione n. 2156 del 23 dicembre 2024.

All'Allegato 1 della deliberazione n. 2156 del 23 dicembre 2024 sono apportate le modificazioni di seguito indicate.

Modificazione del punto “2. Soggetti coinvolti nel processo di autorecupero”

Le parole “i soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dagli Enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “il soggetto interessato a effettuare gli interventi di autorecupero”.

Modificazione del punto “3. Individuazione e comunicazione degli alloggi disponibili per l'autorecupero, interventi da realizzare e spesa massima rimborsabile”

Il terzo periodo del punto 3 è sostituito dai seguenti periodi:

“Le schede alloggio e i relativi allegati sono predisposti, per ciascun alloggio, secondo quanto previsto dall'articolo 1 bis del Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, e contengono anche l'indicazione degli interventi necessari, l'importo massimo di spesa complessiva ammessa nonché la documentazione utile alla valutazione dei lavori quali planimetrie catastali, planimetrie quotate se richieste dalla tipologia di lavorazioni, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e indicazioni tecniche.

Gli alloggi in autorecupero sono inseriti nell'elenco degli alloggi proponibili alla locazione che gli Enti locali pubblicano, con le relative schede alloggio e gli allegati, sui propri siti istituzionali ai sensi dell'articolo 1 bis del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.”

Sostituzione del punto “4. Predisposizione e pubblicazione del bando”

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. Individuazione del soggetto interessato

Il soggetto interessato è il soggetto utilmente collocato nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dagli Enti locali ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011, al quale è comunicata la disponibilità dell'alloggio in autorecupero secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del medesimo Decreto.”

Sostituzione del punto “5. Condizioni di accesso per i soggetti interessati”

Il punto 5 è sostituito dal seguente:

“5. Provvedimento di autorizzazione alla locazione dell'alloggio sospensivamente condizionato

A seguito dell'accettazione dell'alloggio, l'Ente locale adotta il provvedimento di autorizzazione alla locazione dell'alloggio che è sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione dei lavori di autorecupero.”

Soppressione dei punti 6 e 7

I punti “6. Graduatorie” e “7. Proposta dell'alloggio in autorecupero” sono soppressi.

Modificazione del punto “8. Stipulazione del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero”

La rubrica del punto “8. Stipulazione del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero” è sostituita dalla seguente: “6. Stipulazione del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero”.

Nel primo e terzo periodo il numero “10” è sostituito dal seguente “8”.

Rinumerazione dei punti da 9 a 13

I punti:

- “9. Utenze dell’alloggio in vigenza del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero”
- “10. Modalità di esecuzione dei lavori in autorecupero, tempistiche e proroga”
- “11. Verifica e conclusione dei lavori in autorecupero”
- “12. Rendicontazione delle spese e modalità di rimborso della somma anticipata”
- “13. Cause di risoluzione di diritto del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero”

sono numerati come di seguito:

- “7. Utenze dell’alloggio in vigenza del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero”
- “8. Modalità di esecuzione dei lavori in autorecupero, tempistiche e proroga”
- “9. Verifica e conclusione dei lavori in autorecupero”
- “10. Rendicontazione delle spese e modalità di rimborso della somma anticipata”
- “11. Cause di risoluzione di diritto del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero”.

Modificazioni del punto “14. Stipula del contratto di locazione”

La rubrica del punto “14. Stipula del contratto di locazione” è sostituita dalla seguente:

“12. Stipula del contratto di locazione”.

Il terzo e quarto periodo sono sostituiti dal seguente:

“Nel caso di mancata stipulazione del contratto di locazione si applica quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011 con riferimento alle locazioni a canone sostenibile. Qualora il contratto di locazione non venga stipulato per cause imputabili al soggetto interessato, salvo che siano riconducibili a gravi e giustificati motivi, le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori conformi nonché per l’attivazione e l’utilizzo delle utenze non sono rimborsate da ITEA al soggetto interessato.”

Sostituzione del punto “15. Cause di esclusione dalla graduatoria per gli alloggi in autorecupero”

Il punto “15. Cause di esclusione dalla graduatoria per gli alloggi in autorecupero” è sostituito dal seguente:

“ 13. Cause di esclusione dalla graduatoria

Comporta l'esclusione dalla graduatoria:

- a) la mancata stipula del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero, entro il termine di 10 giorni dalla convocazione di ITEA, per cause imputabili al soggetto interessato;
- b) la risoluzione di diritto del contratto di comodato per l’esecuzione dei lavori in autorecupero, per le cause indicate nel contratto di comodato.

Rimangono fermi gli altri casi di esclusione dalla graduatoria previsti dal Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.”

Sostituzione del punto “16. Disposizioni finali e di rinvio”

Il punto “16. Disposizioni finali e di rinvio” è sostituito dal seguente:

“14. Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 15 del 2005 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.”

ALLEGATO 2

AUTORECUPERO DEGLI ALLOGGI CARENTI DI MANUTENZIONE

Attuazione dell'articolo 30 della legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9

1. Finalità

I presenti criteri definiscono le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 30 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025) e in particolare stabiliscono:

- a) i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di autorecupero;
- b) le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti interessati a effettuare gli interventi e gli impegni gravanti sui medesimi per l'attuazione degli interventi, nonché le relative modalità di assunzione;
- c) l'importo massimo rimborsabile per i costi sostenuti in relazione agli interventi di autorecupero;
- d) le modalità di verifica degli interventi effettuati e di rimborso della somma anticipata.

2. Soggetti coinvolti nel processo di autorecupero

I soggetti coinvolti nel processo dell'autorecupero sono ITEA S.p.A. (di seguito ITEA), le Comunità di valle e il Territorio val d'Adige (di seguito Ente locale) e il soggetto interessato a effettuare gli interventi di autorecupero (di seguito soggetto interessato).

3. Individuazione e comunicazione degli alloggi disponibili per l'autorecupero, interventi da realizzare e spesa massima rimborsabile

ITEA individua gli alloggi da destinare all'autorecupero selezionandoli tra quelli non locati che necessitano di lavori di manutenzione rientranti nell'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio).

Per ciascun alloggio, ITEA individua gli interventi necessari a renderlo disponibile alla locazione, nonché l'importo di spesa massima rimborsabile al soggetto interessato nel limite massimo di euro 8.000,00, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa. Per la valutazione economica degli interventi si fa riferimento all'elenco prezzi provinciale; per le lavorazioni non comprese in quest'ultimo viene applicato l'elenco prezzi di ITEA.

Le schede alloggio e i relativi allegati sono predisposti, per ciascun alloggio, secondo quanto previsto dall'articolo 1 bis del Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, e contengono anche l'indicazione degli interventi necessari, l'importo massimo di spesa complessiva ammessa nonché la documentazione utile alla valutazione dei lavori quali planimetrie catastali, planimetrie quotate se richieste dalla tipologia di lavorazioni, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e indicazioni tecniche.

Gli alloggi in autorecupero sono inseriti nell'elenco degli alloggi proponibili alla locazione che gli Enti locali pubblicano, con le relative schede alloggio e gli allegati, sui propri siti istituzionali ai sensi dell'articolo 1 bis del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.

4. Individuazione del soggetto interessato

Il soggetto interessato è il soggetto utilmente collocato nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dagli Enti locali ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011, al quale è comunicata la disponibilità dell'alloggio in autorecupero secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del medesimo Decreto.

5. Provvedimento di autorizzazione alla locazione dell'alloggio sospensivamente condizionato

A seguito dell'accettazione dell'alloggio, l'Ente locale adotta il provvedimento di autorizzazione alla locazione dell'alloggio che è sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione dei lavori di autorecupero.

6. Stipulazione del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero

Successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione alla locazione sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione dei lavori di autorecupero, ITEA convoca il soggetto interessato entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dal ricevimento del predetto provvedimento, stipula entro i successivi 10 giorni il contratto di comodato finalizzato alla esecuzione degli interventi in autorecupero e consegna contestualmente allo stesso le chiavi dell'alloggio assegnato in autorecupero. Il soggetto interessato acquisisce la detenzione dell'alloggio e si impegna a realizzare nello stesso, entro il termine indicato al paragrafo 8, i lavori concordati. È fatto divieto al soggetto interessato di destinare l'alloggio, anche parzialmente e/o temporaneamente, a uso abitativo e a qualsiasi altro uso, proprio e di soggetti terzi. È inoltre fatto divieto di cedere il contratto, a titolo gratuito o oneroso, a terzi.

Al momento della sottoscrizione del contratto di comodato, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere a ITEA un importo pari al 10% della spesa massima riconoscibile, a titolo di cauzione, a copertura di eventuali danni arrecati all'alloggio durante l'esecuzione dei lavori o delle spese dalla stessa sostenute per il ripristino delle lavorazioni difformi. Se l'importo della spesa massima riconoscibile è superiore a euro 2.000,00, il soggetto interessato può presentare, in sostituzione della cauzione, una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari alla spesa massima riconoscibile.

L'importo della cauzione non incamerato da ITEA viene fatto confluire nel deposito cauzionale del contratto di locazione stipulato con il soggetto interessato.

Il contratto di comodato sottoscritto regola gli obblighi al fine della corretta esecuzione dei lavori, le responsabilità in capo al soggetto interessato, il rispetto delle tempistiche stabilite al paragrafo 8 e le relative cause di risoluzione di diritto. In particolare il contratto stabilisce che i lavori debbano essere realizzati con diligenza e a regola d'arte nel rispetto della normativa edilizia, della normativa di settore, delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Regolamento condominiale/Regolamento delle Affittanze; inoltre, con riguardo alla responsabilità nei confronti di terzi, il contratto prevede che il soggetto interessato sia responsabile dei danni e/o dei pregiudizi arrecati a ITEA e/o a terzi, e/o a cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori o comunque provocati durante il periodo di detenzione dell'alloggio.

Le spese di registrazione del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero sono a carico di ITEA.

La durata del contratto di comodato è stabilita fino al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.

7. Utenze dell'alloggio in vigenza del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in

autorecupero

Le utenze dell'alloggio sono attivate dal soggetto interessato a sue spese. Sono altresì a carico del soggetto interessato le spese derivanti dall'utilizzo delle predette utenze dell'alloggio. Le spese condominiali e quelle relative a utenze centralizzate sono, invece, a carico di ITEA.

8. Modalità di esecuzione dei lavori in autorecupero, tempistiche e proroga

I lavori possono essere svolti personalmente (in economia) dal soggetto interessato e/o avvalendosi di una o più imprese o lavoratori autonomi.

L'impresa/lavoratore autonomo deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per le lavorazioni oggetto del contratto di comodato e rilasciare regolare documentazione valida ai fini fiscali.

I lavori devono essere realizzati entro il termine massimo di 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero, salvo ritardi non imputabili al soggetto interessato.

Il soggetto interessato è tenuto a realizzare tutti gli interventi previsti.

Se durante l'esecuzione dei lavori emerge la necessità di ulteriori interventi non elencati tra le lavorazioni indicate nella scheda alloggio allegata al bando e non imputabili al soggetto interessato, gli stessi possono essere eseguiti solo qualora ITEA, a seguito di specifica valutazione, rilasci apposita autorizzazione. Con l'autorizzazione ITEA riconosce eventuali ulteriori spese anche oltre il limite massimo di euro 8.000,00 e, verificati i tempi necessari per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni, concede una proroga del termine originariamente assegnato.

Se non è rilasciata la predetta autorizzazione o se le ulteriori lavorazioni riguardano interventi che necessitano della previa comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della l.p. 15/2015 o se il soggetto interessato non può sostenere le ulteriori maggiori spese o se il totale complessivo delle spese supera il limite di euro 12.000,00, il termine per l'esecuzione dei lavori è sospeso e l'intervento è eseguito direttamente da ITEA.

A far data dalla comunicazione al soggetto interessato della conclusione dell'intervento da parte di ITEA, il predetto termine riprende a decorrere.

9. Verifica e conclusione dei lavori in autorecupero

ITEA può, in ogni momento, ispezionare o far ispezionare l'alloggio, oggetto dei lavori in autorecupero, per verificare l'andamento dei lavori e il rispetto degli obblighi che il contratto di comodato pone a carico del soggetto interessato.

Ad avvenuta conclusione dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la loro esecuzione, il soggetto interessato ne dà comunicazione ad ITEA trasmettendo la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei lavori nonché le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico, idrico) nel caso in cui siano stati realizzati interventi di messa a norma degli stessi.

ITEA, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede, mediante sopralluogo congiunto, ad accertare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi previsti mediante la sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Se durante il sopralluogo, sono riscontrate eventuali difformità o la mancata esecuzione di marginali lavorazioni necessarie al completamento dei lavori previsti nel bando, ITEA assegna un ulteriore termine per l'esecuzione degli stessi, comunque non superiore a 60 giorni. Se il soggetto interessato non effettua il ripristino delle lavorazioni difformi entro il termine assegnato, salvo ritardi a lui non imputabili, vi provvede ITEA sostenendo le relative spese, fatto salvo l'incameramento della cauzione o l'escussione dell'eventuale polizza fideiussoria bancaria/assicurativa nonché la risoluzione di diritto del contratto di comodato come previsto nel contratto stesso.

A conclusione dei lavori ITEA procede a un nuovo sopralluogo congiunto e alla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Il soggetto interessato è tenuto anche all'eliminazione delle difformità dei lavori effettuati in autorecupero che dovessero emergere entro due anni dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Le spese sostenute per l'eliminazione delle difformità non vengono riconosciute né rimborsate al soggetto interessato.

10. Rendicontazione delle spese e modalità di rimborso della somma anticipata

La rendicontazione delle spese sostenute va presentata dal soggetto interessato ad ITEA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Ai fini della rendicontazione il soggetto interessato trasmette copia della documentazione di spesa valida ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) e le relative ricevute di pagamento.

La documentazione fiscale deve essere intestata al soggetto interessato e il pagamento deve essere effettuato da quest'ultimo con modalità tracciabili (a titolo esemplificativo: bonifico bancario, bancomat, carta di credito, assegno bancario).

In caso di lavori in economia eseguiti direttamente dal soggetto interessato sono riconosciute le sole spese documentate da fattura, scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per gli acquisti del materiale e non il valore economico della manodopera impiegata autonomamente.

ITEA verifica la documentazione presentata e richiede eventuali integrazioni, determina l'importo definitivo della somma da rimborsare e lo eroga al soggetto interessato; l'erogazione è disposta entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e di eventuali integrazioni.

L'importo definitivo della somma da rimborsare è determinato in riferimento alla spesa complessivamente sostenuta - nei limiti di quella ammessa prevista dalla scheda alloggio – e non con riguardo alle singole lavorazioni.

11. Cause di risoluzione di diritto del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero

Le cause di risoluzione di diritto indicate nella clausola risolutiva espressa riportata nel contratto di comodato costituiscono gravi violazioni delle condizioni contrattuali e comportano la revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) della l.p. 15/2005. Tale provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 5, comma 5 ter, della l.p. 15/2005.

12. Stipula del contratto di locazione

Con la sottoscrizione del verbale di fine lavori da parte di ITEA, il provvedimento di autorizzazione alla locazione sospensivamente condizionato alla corretta esecuzione dei lavori di autorecupero adottato dall'Ente locale competente diventa automaticamente efficace.

Il contratto di locazione è stipulato da ITEA con il soggetto interessato, entro il termine massimo di 20 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto di locazione si applica quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011 con riferimento alle locazioni a canone sostenibile. Qualora il contratto di locazione non venga stipulato per cause imputabili al soggetto interessato, salvo che siano riconducibili a gravi e giustificati motivi, le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori conformi nonché per l'attivazione e l'utilizzo delle utenze non sono rimborsate da ITEA al soggetto interessato.

13. Cause di esclusione dalla graduatoria

Comporta l'esclusione dalla graduatoria:

- a) la mancata stipula del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero, entro il termine di 10 giorni dalla convocazione di ITEA, per cause imputabili al soggetto interessato;
- b) la risoluzione di diritto del contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero, per le cause indicate nel contratto di comodato.

Rimangono fermi gli altri casi di esclusione dalla graduatoria previsti dal Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.

14. Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 15 del 2005 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011.

ALLEGATO 3

Contratto di comodato per l'esecuzione dei lavori in autorecupero

TRA

Società "ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA-SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Trento, Via R. Guardini, n. 22, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123080228, rappresentata da

-, nata/o a il che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Generale di ITEA S.p.A.,
di seguito denominata "Società";

E

la Sig.ra/il Sig., nata/o a....., il, C.F.
residente in.....via.....
di seguito denominata/o quale "comodatario";

PREMESSO CHE

- l'articolo 30 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 stabilisce che la Provincia, al fine di accelerare la reimmersione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, promuove la realizzazione di interventi di autorecupero rientranti nell'attività di edilizia libera degli alloggi carenti di manutenzione;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. ... del ... ha stabilito le disposizioni attuative della predetta norma provinciale;
- la Società, in ottemperanza alle disposizioni attuative della predetta norma provinciale, ha provveduto a stilare apposita "scheda alloggio", contenente oltre alla descrizione delle caratteristiche dell'alloggio di cui al Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, l'indicazione degli interventi necessari, l'importo massimo di spesa complessiva ammessa nonché la documentazione utile alla valutazione dei lavori quali planimetrie catastali, planimetrie quotate se richieste dalla tipologia di lavorazioni, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e indicazioni tecniche;

- vista la posizione utile in graduatoria del comodatario e l'accettazione dell'alloggio, in data ... è stato adottato dall'Ente locale ... il provvedimento di autorizzazione alla locazione sospensivamente condizionato alla completa e corretta esecuzione dei lavori nell'alloggio sito in ..., via ..., p.ed. ..., C.C. ..., e nelle relative pertinenze;
tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

2) Oggetto del contratto

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori elencati nella scheda alloggio, allegata al bando indicato in premessa, secondo le modalità indicate nella medesima scheda alloggio alla quale si rinvia, con la sottoscrizione del presente contratto la Società dà in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, il seguente alloggio:

La consegna delle chiavi avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e del verbale di consegna effettuato in contraddittorio tra il comodatario e un rappresentante della Società.

Con la sottoscrizione del presente contratto e la contestuale consegna delle chiavi, il comodatario assume la detenzione e la custodia dell'alloggio e si impegna a realizzare nello stesso, entro il termine convenuto all'articolo 3 del presente contratto, i lavori elencati nella scheda alloggio e a utilizzare l'alloggio esclusivamente a tal fine.

È fatto divieto al comodatario di destinare l'alloggio, anche parzialmente e/o temporaneamente, a uso abitativo e a qualsiasi altro uso, proprio e anche di soggetti terzi. È inoltre fatto divieto di cedere il presente contratto, a titolo gratuito o oneroso, a terzi.

L'alloggio è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come da scheda alloggio.

3) Termini e modalità di esecuzione dei lavori

Il comodatario può iniziare i lavori dal momento della consegna delle chiavi di cui all'articolo 2 del presente contratto e si impegna a concluderli entro e non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo ritardi a lui non imputabili. Il comodatario è tenuto a realizzare tutti gli interventi previsti.

I lavori devono essere svolti personalmente (in economia) dal comodatario e/o avvalendosi di una o più imprese o lavoratori autonomi. Nel caso i lavori siano eseguiti da una o più imprese, il comodatario è tenuto a nominare il coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

I lavori devono essere realizzati con diligenza e a regola d'arte nel rispetto della normativa edilizia, della normativa di settore, delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e del Regolamento condominiale/Regolamento delle Affittanze. I lavori devono essere

eseguiti nell'alloggio rispettando la quiete dell'edificio e avendo cura delle parti comuni mantenendone il decoro, non alterandone la destinazione o non impedendone l'uso agli altri residenti o non svolgendo qualsiasi tipo di attività, che - per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati - possa compromettere la sicurezza e la salubrità dei luoghi, in osservanza di quanto previsto nel Regolamento condominiale/Regolamento delle Affittanze.

Nel caso le lavorazioni siano effettuate da lavoratori autonomi o imprese, gli stessi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per le lavorazioni oggetto del presente contratto.

4) Proroga del termine di conclusione dei lavori e modifiche in corso d'opera

Se durante l'esecuzione dei lavori emerge la necessità di ulteriori interventi non elencati tra le lavorazioni indicate nella scheda alloggio allegata al bando e non imputabili al comodatario, gli stessi possono essere eseguiti solo qualora la Società, a seguito di specifica valutazione, rilasci apposita autorizzazione. Con l'autorizzazione la Società riconosce eventuali ulteriori spese anche oltre il limite massimo di euro 8.000,00 e, verificati i tempi necessari per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni, concede una proroga del termine originariamente assegnato.

Se non è rilasciata la predetta autorizzazione o se le ulteriori lavorazioni riguardano interventi che necessitano della previa comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 o se il comodatario non può sostenere le ulteriori maggiori spese o se il totale complessivo delle spese supera il limite di euro 12.000,00, il termine per l'esecuzione dei lavori è sospeso e l'intervento è eseguito direttamente dalla Società. A far data dalla comunicazione al comodatario della conclusione dell'intervento da parte della Società, il predetto termine riprende a decorrere.

5) Utenze dell'alloggio e spese di registrazione del contratto

Le utenze dell'alloggio sono attivate dal comodatario a sue spese. Sono altresì a carico del comodatario le spese derivanti dall'utilizzo delle predette utenze dell'alloggio.

Le spese condominiali e quelle relative a utenze centralizzate sono a carico della Società. Anche le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Società.

Qualora il contratto di locazione non venga poi stipulato per cause non imputabili al comodatario, le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori conformi nonché per l'attivazione e l'utilizzo delle utenze sono rimborsate dalla Società al comodatario.

6) Responsabilità del comodatario verso la Società e verso i soggetti terzi

Dal momento della consegna delle chiavi dell'alloggio di cui all'articolo 2 e della conseguente assunzione della detenzione e custodia dello stesso da parte del comodatario, quest'ultimo si

impegna ad adottare nello svolgimento dei lavori tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi e pericolosi a persone e/o cose.

Il comodatario è responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto e/o di pregiudizi arrecati alla Società (al personale di questa ed ai beni di proprietà della stessa o ad essa affidati in gestione) e/o a terzi e/o a cose di terzi e derivanti dall'esecuzione dei lavori o comunque provocati durante il periodo di detenzione dell'alloggio.

Il comodatario dovrà risarcire i suddetti danni e comunque tenere indenne e manlevata la Società da ogni eventuale pretesa risarcitoria che dovesse pervenire alla stessa, a causa dei lavori eseguiti dal comodatario e/o a causa della detenzione da parte di quest'ultimo, da parte di soggetti terzi.

Il comodatario è, altresì, responsabile del rispetto, nel corso dell'esecuzione dei lavori, degli obblighi in materia di tutela alla salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed è a suo carico l'onere di corretto smaltimento dei rifiuti che dovranno essere smaltiti autonomamente.

7) Verifiche durante i lavori

La Società può, in ogni momento, ispezionare o far ispezionare, dal personale a tal fine incaricato, l'alloggio oggetto dei lavori in autorecupero, per verificare l'andamento dei lavori e il rispetto degli obblighi che il presente contratto pone a carico del comodatario.

Il comodatario deve consentire alla Società di poter eseguire i predetti sopralluoghi.

8) Verifica e conclusione dei lavori

Ad avvenuta conclusione dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la loro esecuzione, il comodatario ne dà comunicazione alla Società trasmettendo la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei lavori nonché le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico, idrico) nel caso in cui siano stati realizzati interventi di messa a norma degli stessi.

La Società, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, procede, mediante sopralluogo congiunto, ad accertare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi previsti mediante la sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Se durante il sopralluogo, sono riscontrate eventuali difformità o la mancata esecuzione di marginali lavorazioni necessarie al completamento dei lavori previsti nel bando, la Società assegna un ulteriore termine per l'esecuzione degli stessi, comunque non superiore a 60 giorni. Se il comodatario non effettua il ripristino delle lavorazioni difformi entro il termine assegnato, salvo ritardi a lui non imputabili, la Società vi provvede sostenendo le relative spese, fatto salvo l'incameramento della cauzione o l'escussione dell'eventuale polizza fideiussoria/assicurativa nonché la risoluzione di diritto del presente contratto come previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 11.

A conclusione dei lavori la Società procede a un nuovo sopralluogo congiunto e alla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Il comodatario è tenuto anche all'eliminazione delle difformità dei lavori effettuati in autorecupero che dovessero emergere entro due anni dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Le spese sostenute per l'eliminazione delle difformità non vengono riconosciute né rimborsate al comodatario.

9) Rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori e modalità di rimborso della somma anticipata

La rendicontazione delle spese sostenute va presentata dal comodatario alla Società entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Ai fini della rendicontazione il comodatario trasmette copia della documentazione di spesa valida ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) e le relative ricevute di pagamento.

La documentazione fiscale deve essere intestata al comodatario e il pagamento deve essere effettuato da quest'ultimo con modalità tracciabili (a titolo esemplificativo: bonifico bancario, bancomat, carta di credito, assegno bancario).

In caso di lavori in economia eseguiti direttamente dal comodatario sono riconosciute le sole spese documentate da fattura, scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per gli acquisti del materiale e non il valore economico della manodopera impiegata autonomamente.

La Società verifica la documentazione presentata e richiede eventuali integrazioni, determina l'importo definitivo del rimborso e lo eroga al comodatario; l'erogazione è disposta entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e di eventuali integrazioni.

L'importo definitivo della somma da rimborsare è determinato in riferimento alla spesa complessivamente sostenuta - nei limiti di quella ammessa prevista dalla scheda alloggio - e non con riguardo alle singole lavorazioni.

10) Cauzione

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario è tenuto a corrispondere alla Società un importo pari al 10% della spesa massima riconoscibile, a titolo di cauzione, a copertura di eventuali danni arrecati all'alloggio durante l'esecuzione dei lavori o delle spese dalla stessa sostenute per il ripristino delle lavorazioni difformi. La cauzione sarà restituita solo a seguito dell'accertamento, da parte della Società, della mancanza di danni, della corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori e della consegna della documentazione tecnica di cui all'articolo 8 del presente contratto.

In sostituzione della cauzione e se l'importo della spesa massima riconoscibile per i lavori è

superiore a euro 2.000,00, il comodatario può presentare una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari alla spesa massima riconoscibile. La polizza deve:

- avere scadenza posticipata di mesi 6 (sei) rispetto alla data di fine lavori accertata con apposito sopralluogo;
- contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- riportare la seguente dichiarazione: *"la presente fideiussione s'intende valida fino alla verifica di un incaricato tecnico di ITEA S.p.A. della perfetta esecuzione delle opere realizzate e/o dell'insussistenza di qualsiasi danno arrecato ai beni patrimoniali, verifica che deve essere chiesta dal comodatario"*.

Nel caso in cui il comodatario sia tenuto al risarcimento, la Società si rivale sulla cauzione e, nel caso di maggior danno, questa sarà trattenuta a titolo di acconto.

La Società si riserva in ogni caso di procedere alla richiesta dell'ulteriore eventuale risarcimento del danno accertato, se superiore.

La cauzione è trattenuta anche a copertura delle spese sostenute dalla Società per il ripristino delle lavorazioni effettuate in modo difforme dal comodatario.

L'importo della cauzione non incamerato dalla Società viene fatto confluire nel deposito cauzionale del contratto di locazione stipulato con il comodatario.

11) Clausola risolutiva espressa

La Società e il comodatario convengono espressamente che il presente contratto si intenderà automaticamente risolto nei casi in cui il comodatario:

- a) non esegua in tutto o in parte i lavori in autorecupero di cui all'articolo 2 del presente contratto o non li esegua a regola d'arte;
- b) non esegua i lavori entro i termini previsti agli articoli 3, 4 e 8 del presente contratto, salvo ritardi non imputabili al comodatario;
- c) muti la destinazione d'uso dell'alloggio prevista all'articolo 2 del presente contratto;
- d) non permetta la verifica dei lavori e il sopralluogo di fine lavori previsti agli articoli 7 e 8 del presente contratto;
- e) non presenti la documentazione tecnica alle condizioni previste all'articolo 8 del presente contratto;
- f) provochi, con dolo o colpa grave, danni alla Società (al personale di questa ed ai beni di sua proprietà) e/o a terzi (persone e/o cose) nell'esecuzione dei lavori e/o durante il periodo di detenzione dell'alloggio.

12) Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita fino al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.

13) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, ove applicabili in quanto compatibili.

14) Spese contrattuali

Il presente contratto è assoggettato a imposta di bollo.

15) Tutela della Privacy

Si allega al presente contratto l'Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016.

Letto, approvato e sottoscritto

La Società

Il comodatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il comodatario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 3 (Termini e modalità di esecuzione dei lavori), 4 (Proroga del termine di conclusione dei lavori e modifiche in corso d'opera), 6 (Responsabilità del comodatario verso la Società e verso i soggetti terzi), 8 (Verifica e conclusione dei lavori), 10 (Cauzione) e 11 (Clausola risolutiva espressa).

La Società

Il comodatario